



I.M.U. 2020

PAGAMENTO SALDO IMU 2020

Il versamento della rata a saldo IMU, dovuta per l'intero anno 2020, deve essere effettuato entro il **16 dicembre 2020**. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2020 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

ALIQUOTE (Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2020)

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota	Moltiplicatore	Cod. Trib.
Abitazione principale – cat. Catastali A/1, A/8 e A/9 (DETRAZIONE € 200,00)	6,00‰	160	3912
Aliquota di base	9,30‰	Cat. B (140); Cat. C/3, C/4, C/5 (140); Cat. A/10 (80), Cat. C/1 (55);	3918
Terreni agricoli	7,60‰	135 (esentati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)	3914
Unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6, C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo	10,30‰	160	3918
Unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d'uso gratuito ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, c.3, lett. a)	10,30‰	160	3918
Aree fabbricabili	10,60‰	Considerare il valore commerciale	3916
Altri Immobili - Gruppo Catastale D, ad eccezione della categoria D10	7,60‰ (Quota Stato) 1,70‰ (Quota Comune)	D/5 (80);cat. D, escluso D/5 (65); cat. D privi di rendita (valore contabile)	3925 (Stato) 3930 (Comune)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 13, comma 8, D. L. 201/2011)	1,00‰		3913 (Comune)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00‰		

DETRAZIONE D'IMPOSTA

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ESENZIONI IMU PER IL SETTORE TURISTICO

Il D.L. 104/2020 ha esteso alla rata a saldo IMU di dicembre 2020 l'esenzione già prevista per la prima rata dell'imposta dal D.L. 34/2020, relativamente a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il D.L. 104/2020 prevede inoltre che non sia dovuta la seconda rata IMU relativa a:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che **i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ESENZIONE IMU per ATTIVITA' di cui all'allegato 1 del D. L. 137/2020 "Decreto Ristori" (piscine, palestre, impianti sportivi, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, ecc.)

L'art. 9 del D.L. n. 137/2020 "Decreto Ristori" ha previsto che, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Tutte le agevolazioni/esenzioni necessitano di Dichiarazione IMU, *ai sensi dell'art. 1, comma 769, della Legge 160/2019.*

Il Sindaco
Dott. Emilio DI PUMPO

L'Assessore
Dott. Alberto AMETTA

Torremaggiore, 25 novembre 2020